

STATUTO

LSERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IGLESIAS CA LOCALITA' SA STOIA
9

Numero REA: CA - 296403

Codice fiscale: 03771500927

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-02-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A) all'atto n. 20.274	
S T A T U T O	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Articolo 1	
(Costituzione e denominazione)	
E' costituita con sede nel Comune di Iglesias la società coo- perativa denominata " LSERVICES - società cooperativa sociale. "	
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dallo statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e, in quanto compatibili, le norme sulle O.N.L.U.S. e le norme sulle socie- tà a responsabilità limitata.	
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
Articolo 2	
(Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es- sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di- ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
Titolo II	
Scopo - oggetto	
Art. 3 (Scopo mutualistico)	
Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse ge- nerale della comunità alla promozione umana e all'integrazione	

3 di 44

	la mutualità e della solidarietà, nel rispetto del principio	
	di parità di trattamento dei soci, con la loro prevalente ope-	
	ra ed attraverso le loro prestazioni lavorative o di servizi -	
	ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadi-	
	ni, come pure ottenere per i propri soci, attraverso la ge-	
	stione in forma associata, continuità di occupazione lavorati-	
	va e le migliori condizioni economiche, sociali e professiona-	
	li, con particolare riguardo all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate, così come definite dalla Legge 8 novem-	
	bre 1991, n. 381.	
	All'uopo la cooperativa, nel rispetto delle vigenti disposi-	
	zioni di legge, avvalendosi se necessario di figure professio-	
	nali iscritte negli appositi albi, si propone di svolgere le	
	seguenti attività:	
	- esecuzione di lavori di carpenteria metallica;	
	- esecuzione di lavori metalmeccanici, di lavori di meccanica	
	generale, nonché di manutenzione industriale ed edile;	
	- attività di custodia e vigilanza di beni mobili ed immobili	
	compreso magazzinaggio, apilaggio disapilaggio;	
	- interventi di ripristino ambientale, quali recupero di argi-	
	ni e corsi fluviali, recupero di aree industriali dismesse,	
	messa in sicurezza siti industriali, bonifica e recupero am-	
	bientale siti industriali;	
	- lavori idraulici;	

	- lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico;	
	- lavori di impiantistica edile civile ed industriale, quali ad esempio impianti elettrici, idrici, termoidraulici, condizionamento, fognario, telefonici, informatici, nonché manutenzione degli stessi;	
	- eseguire lavori di progettazione, costruzione e manutenzione di giardini, parchi, arredi urbani, piazze, impianti sportivi, toponomastica sia pubblici che privati;	
	- eseguire lavori di ristrutturazione, manutenzione e pulizia di edifici pubblici o privati a qualsiasi destinazione ed uso;	
	- costruire, acquistare o acquisire a qualsiasi titoli officine, laboratori, rivendite, attrezzature e macchinari utili e necessari a garantire la qualità e l'efficienza dei servizi resi;	
	- lo studio e l'esecuzione di opere di assistenza tecnica nei settori del risparmio energetico, del disinquinamento e del recupero ambientale;	
	- la partecipazione ad appalti indetti da soggetti privati ovvero da enti pubblici e pubbliche amministrazioni;	
	- lavori di progettazione, costruzione e manutenzione di giardini, parchi, arredi urbani, piazze, impianti sportivi, toponomastica sia pubblici che privati;	
	- lavori di ristrutturazione, manutenzione e pulizia di edifici pubblici o privati a qualsiasi destinazione ed uso;	

	- studio ed esecuzione di opere di assistenza tecnica nei set-	
	tori del risparmio energetico, del disinquinamento e del recu-	
	pero ambientale;	
	- lo studio, la progettazione, direzione dei lavori, nonché la	
	prestazione di servizi di consulenza tecnica di tutte le opere	
	comprese nell'oggetto sociale;	
	La società, inoltre, potrà svolgere le seguenti attività:	
	- cura e la gestione di verde pubblico, parchi e giardini sia	
	per pubbliche amministrazioni che per privati;	
	- organizzazione e gestione di parchi giochi ed attività ludi-	
	che;	
	- attività di facchinaggio, stoccaggio, movimentazione e cu-	
	stodia dei prodotti sopra menzionati per conto di terzi;	
	La società potrà, altresì, svolgere le seguenti attività:	
	- prestazione di servizi di pulizia civile ed industriale e	
	manutenzione ordinaria e straordinaria, anche mediante esecu-	
	zione di lavori di edilizia in genere, di uffici, di abitazio-	
	ni e di edifici e in genere di luoghi pubblici e privati;	
	- bonifiche e pulizie di ambienti industriali e laboratori;	
	- prestazione attività di noleggio e vendita di autoveicoli,	
	motoveicoli, biciclette e natanti e servizi di autotrasporto	
	di merci, persone e cose;	
	- servizi di trasporto di persone e merci, in conto proprio o	
	per conto terzi.	
	La società potrà, infine, svolgere le seguenti attività:	

	- gestione di case per ferie, case di riposo, case di cura e	
	case per anziani, centri di accoglienza, piscine, centri be-	
	nessere e riabilitativi, bed & breakfast, con o senza risto-	
	rante, affittacamere, alberghi e motel, residence, impianti	
	sportivi, gastronomie, ostelli della gioventù, rifugi di mon-	
	tagna, campeggi e aree attrezzate per roulotte, villaggi turi-	
	stici, centri di agriturismo, colonie, musei e centri cultura-	
	li;	
	- gestione parcheggi pubblici e privati;	
	- attività di somministrazione al pubblico di alimenti e be-	
	vande in posto fisso e ambulante, gestione di bar, ristoranti,	
	pizzerie e gelaterie, gestione di supermercati e attività si-	
	milari, attività di catering;	
	- attività imprenditoriale nel settore industriale per la rea-	
	lizzazione di impianti elettrici per sui civili ed industria-	
	li, di linee elettriche di alta, media e bassa tensione, di	
	impianti idraulici per stazioni di sollevamento, di depurazio-	
	ne e similari, di impianti di telecontrollo, di impianti di	
	protezione contro le corrosioni, di impianti telefonici e tra-	
	smissione dati, e di tutti i lavori di impiantistica in gene-	
	rale.	
	In particolare, la società potrà:	
	a) svolgere attività di progettazione, costruzione ed instal-	
	lazione di impianti elettrici, industriali, civili, elettronici	
	in genere; di antenne, di impianti tvsat, di protezione	

	scariche atmosferiche, di impianti antincendio e di sicurezza	
	e allarme, il tutto come previsto ai punti a, b e c della legge 5 marzo 1990 n. 46;	
	b) svolgere attività di progettazione, di costruzione ed installazione di impianti tecnologici e speciali, di impianti e lavori per l'edilizia scorporati dall'opera principale, di impianti termici di ventilazione e condizionamento, compresa la loro manutenzione, di impianti per la produzione e la distribuzione di energia, di centrali idrauliche, di centrali termiche, di centrali elettronucleari, di impianti per la produzione di energia da fonti alternative, di impianti elettrici per centrali, di cabine di trasformazione, di linee ad alta tensione, di linee a media e bassa tensione, di apparati vari, di impianti esterni di illuminazione, di linee telefoniche ed opere connesse, di impianti di telecomunicazioni.	
	La società potrà, altresì, eseguire lavori di costruzione di edifici civili, industriali, monumentali, completi di opere connesse ed accessorie, di edilizia pubblica, opere murarie in generale ed anche relative ai complessi per la produzione e la distribuzione di energia.	
	La società potrà acquisire rappresentanze, mandati di commissione e concessione nell'ambito dei settori della propria attività; potrà concedere fidejussioni e avalli a favore di terzi.	
	La società, nell'ambito del proprio oggetto sociale, potrà	

	promuovere o partecipare ad organismi consortili o ad altre	
	forme di associazione, anche temporanea, per l'assunzione o la	
	realizzazione di determinati lavori.	
	La società svolgerà inoltre attività relative a:	
	- progettazione, realizzazione e messa in produzione (condu-	
	zione e gestione) di sistemi informatici e telematici per la	
	digitalizzazione di processi amministrativi;	
	- montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elet-	
	triche ed elettroniche, apparecchi trasmittenti radio televi-	
	sivi, comprese le telecamere e apparecchi elettroacustici,	
	parti e pezzi staccati;	
	- fornitura ed installazione di apparecchi elettrici ed elet-	
	tronici per telecomunicazioni, impianti telefonici, radio te-	
	levisivi;	
	- gestione di reti di telecomunicazioni fissa e mobile, satel-	
	lite, ripetitori terrestri;	
	- gestione e monitoraggio di reti di trasmissione dati;	
	- fornitura di accesso a internet (provider);	
	- consulenza, studio, progettazione, realizzazione, fornitura,	
	assistenza, attività di servizi conto terzi, gestione e manu-	
	tenzione di sistemi software e servizi connessi all'informati-	
	ca e alla telematica;	
	- progettazione e sviluppo di architetture software distribui-	
	te e/o orientate al web; progettazione, realizzazione e manu-	
	tenzione di basi di dati su ogni tipo di piattaforma informa-	

	tica; - lo studio, la fornitura, la realizzazione, l'attività	
	di servizi conto terzi, la gestione e manutenzione di impianti	
	e sistemi elettronici, elettrostrumentali, elettromedicali ed	
	informatici;	
	- attività di formazione tecnico professionale e di addestra-	
	mento per l'avvio e l'uso di sistemi computerizzati;	
	- produzione, fornitura e gestione di sistemi ed accessori	
	grafici e multimediali per il settore commercio, artigianato,	
	industriale, turistico e pubblico;	
	- altre attività connesse alle telecomunicazioni e all'infor-	
	matica in generale;	
	- consulenza aziendale nel settore delle tecnologie dell'in-	
	formazione, delle telecomunicazioni e informatiche;	
	- il controllo di qualità e certificazione di prodotti, pro-	
	cessi e sistemi.	
	La società potrà compiere tutti gli atti ritenuti necessari o	
	utili al raggiungimento dell'oggetto sociale: potrà, a titolo	
	esemplificativo, svolgere operazioni mobiliari, immobiliari,	
	industriali e commerciali al solo fine di conseguire l'oggetto	
	sociale, non nei confronti del pubblico ne' in via prevalente,	
	potrà intraprendere operazioni finanziarie e rilasciare, anche	
	a favore di terzi, garanzie reali e/o personali ed assumere	
	partecipazioni ed interessenze in altre società od enti aventi	
	oggetto analogo, affine o complementare al proprio. Potrà par-	
	tecipare a tutti gli appalti sia pubblici che privati e sotto-	

11 di 44

	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel pre-	
	sente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste di-	
	sposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali	
	(Provincia, Comunità Montana, Comuni, ecc.) o organismi Pub-	
	blici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La società per tutte le attività sopraindicate potrà inoltre,	
	esercitare le stesse attività con la forma del subappalto, co-	
	me pure, concedere a terzi l'esercizio mediante subappalto,	
	l'esercizio delle medesime attività potrà avvenire sia diret-	
	tamente che tramite agenti e/o rappresentanti di commercio.	
	La società potrà svolgere la propria attività sia nell'ambito	
	del territorio nazionale che all'estero.	
	La società potrà avvalersi di tutte le fiscalizzazioni, prov-	
	videnze ed agevolazioni fiscali, finanziarie e creditizie del	
	settore necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni	
	in altre società o imprese di qualunque natura, escluso lo	
	scopo di collocamento, avente oggetto analogo, affine o con-	
	nesso al proprio rilasciare fidejussioni e altre garanzie in	
	genere, anche reali, soprattutto ove ciò si reputerà conve-	
	niente ed in accordo con quanto disposto per l'ottimale prose-	
	guimento delle proprie finalità statutarie; dare adesione e	

	partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e	
	fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento	
	cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed	
	il credito; concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni	
	altra qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per	
	facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la	
	cooperativa aderisce, come pure a favore di altre cooperative.	
	Per il perseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà	
	stipulare convenzioni con enti pubblici ai sensi dell'articolo	
	5 della Legge n. 381/1991, chiedendo, all'uopo, l'iscrizione	
	negli albi e registri previsti dalle vigenti norme in materia,	
	ivi compreso l'albo regionale delle cooperative sociali di cui	
	alla Legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 16 del 22	
	aprile 1997.	
	Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusi-	
	va o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto	
	delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate,	
	in particolare viene esclusa ogni attività che rientri nelle	
	prerogative che necessitino dell' iscrizione ad Albi profes-	
	sionali, Collegi e Ordini e ogni attività finanziaria vietata	
	dalla legge, per tempo vigente, in materia ed in particolare	
	ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del d.lgs 1° set-	
	tembre 1993, n. 385.	
	La società si inibisce l'attività di raccolta di risparmio tra	
	il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96.	

	Titolo III	
	Soci	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei requisiti professionali corrispondenti all'oggetto sociale e, fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, coloro che condividano i fini sociali e intendano contribuire alla loro realizzazione.	
	I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 legge n. 381/1991, devono ricoprire almeno il 30% dei lavoratori occupati in cooperativa, gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo devono rivestire la qualità di soci.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitino in proprio imprese identiche ed affini o partecipino a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con quella della cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La cooperativa potrà, ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, istituire una speciale categoria di soci i diritti ed obblighi dei quali sono disciplinati in quest'arti-	

	colo.	
	Il numero dei soci ammessi nella categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori.	
	Nella categoria speciale potranno essere iscritti soggetti	
	che:	
	- per l'interesse alla formazione ed al suo completamento sia-	
	no in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali;	
	- per il loro inserimento nell'impresa siano in grado di con-	
	correre al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le è fissata dall'organo amministrativo nel momento dell'am-	
	missione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilan-	
	cio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, se-	
	condo comma, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 dello	

	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può,	
	dandone il preavviso almeno tre mesi prima e fatto salvo l'e-	
	ventuale risarcimento dei danni, recedere in qualsiasi momento	
	dalla cooperativa.	
	Il recesso ha effetto, con riguardo sia al rapporto sociale	
	sia al rapporto mutualistico, allo spirare del termine di	
	preavviso.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria quelle individuate nell'art. 11 dello sta-	
	tuto e:	
	- in caso di interesse alla formazione - l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione.	
	- in caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà, anche prima del termine fissato	
	nel momento della sua ammissione per il godimento di diritti	
	uguali ai soci ordinari, essere escluso dall'organo ammini-	
	strativo.	
	Il socio appartenente alla speciale categoria che intenda es-	
	sere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordina-	

ri, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, deve inoltrare apposita domanda all'organo amministrativo che, compatibilmente con la sussistenza di opportunità di lavoro inerenti la qualifica del socio ed alle modalità di svolgimento delle prestazioni, deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali richiesti per l'ammissione a socio ordinario.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato è annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà inoltrare all'organo amministrativo una domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, della data e del luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, tale ammontare non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto sociale e di attenersi alle deliberazioni legalmente

	adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'art.	
	2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni	
	ed enti, oltre quanto previsto nei precedenti punti b), c), d)	
	ed e) per le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere i seguenti dati e notizie:	
	a) la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro	
	dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci.	
	Gli amministratori devono illustrare nella relazione al bilan-	

cio o nella relativa nota integrativa le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione dovuta a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato, su proposta degli amministratori, dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento e per causa di morte, se il socio sia persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento e liqui-

dazione se il socio sia diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società e all'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'organo amministrativo, su richiesta dell'interessato, può far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione;	
	b) che, con particolare gravità, si sia reso inadempiente alle	
	obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali e dai regolamenti	
	o che ineriscano il rapporto mutualistico;	
	c) che non osservi lo statuto, i regolamenti sociali e le de-	
	liberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine	
	non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo	
	con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute	
	alla società a qualsiasi titolo;	
	e) che, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo ammini-	
	strativo, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con quella della cooperativa.	
	f) il socio lavoratore potrà essere escluso qualora non adem-	
	pia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, co-	
	munque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del	
	rapporto di lavoro previste nel C.C.N.L. di riferimento indi-	

	cato nel regolamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge n.	
	142/2001, e sue successive modifiche e integrazioni.	
	Il socio, infine, potrà essere escluso qualora il rapporto di	
	lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso	
	in cui il rapporto mutualistico si concretizzi nella sola pre-	
	stazione lavorativa.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da eseguirsi a cura degli amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti ed esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 23, quarto comma, lett. c),	
	la liquidazione delle quali avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	per il socio diventa operativo e, comunque, in misura mai su-	
	periore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo, che è	
	espressamente definito rimborsabile, qualora sussista ancora	
	nel patrimonio sociale e non sia stato, ai sensi dell'art.	

2545 quinquies, terzo comma, c.c., destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione dello stesso bilancio.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi ed i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi ed i legatari del socio deceduto dovranno presentare, assieme alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, un atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto alla liquidazione della quota.

Nell'ipotesi di più eredi e legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare chi tra loro li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti ed esclusi e degli eredi del socio deceduto se il rimborso non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-

borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la cooperativa, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile, può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti col credito derivante da penali, se previste dall'apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso essa del pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Titolo IV

Art. 15 (soci volontari)

Requisiti:

Ai sensi dell'art. 2, l. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Domanda di ammissione

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 25 euro né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di

lavoro da questi prestata.

Obblighi

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art.

8. L'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 11, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

Soci sovventori

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III dello statuto, possono essere ammessi nella cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti e sono rappresentati da quote

trasferibili del valore di euro 40,00 (quaranta virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere una quota pari all'importo indicato nella delibera di emissione, come disciplinato dalla lettera f) dell'art.19.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione dell'emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intenda trasferire le quote, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera dell'assemblea dei soci, che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori

	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	f) l'ammontare minimo della quota sottoscrivibile da ciascun socio.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano, secondo criteri fissati dall'assemblea dei soci al momento dell'emissione, da 1 a 5 voti in relazione all'ammontare dei conferimenti.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superasse tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	

queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

L'assemblea dei soci stabilisce anche i compiti attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea dei soci in sede di emissione delle quote, a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Titolo V

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote di valore nominale ciascuna non inferiore nè superiore ai limiti fissati dalla legge, precisandosi che la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti

nel fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.

23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai

soci receduti ed esclusi ed agli eredi e legatari di soci de-

ceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-

me versate dai soci ai sensi del precedente art. 8, se non

utilizzato ad altro titolo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci o

prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-

ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento

della società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno ed a vincoli

volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza

l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie

quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera

raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le in-

dicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-

sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della

richiesta.

	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Il termine per la presentazione del bilancio può essere prorogato sino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso in cui la società dovesse essere tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo dovessero richiedere particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	

	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59, nella misura prevista dalla stessa legge;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisi-	
	bili tra i soci non cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di	
	utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica, può appostare somme al conto economico a titolo	
	di ristorni.	

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio,
delibera sulla destinazione dei ristorni che potranno essere
attribuiti in una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà essere ef-
fettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi
mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed i soci, se-
condo quanto previsto nell'apposito regolamento.

Titolo VI

Organi sociali

Art. 25 (Assemblea)

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza
dalla legge, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che
uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno
un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla
sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina volontaria, o nei casi previsti dall'articolo
2477, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o
del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) l'approvazione dei regolamenti elaborati dall'organo amministrativo.

Art. 26 (Convocazione dell'assemblee)

L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza in modo visibile nei locali della sede sociale e con l'invio a ciascun socio, nel domicilio risultante dal libro soci e nello stesso termine di 8 (otto) giorni, tramite posta, con consegna a mano o con altro sistema dal quale risulti la prova dell'avvenuto ricevimento in tempo utile prima dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati, o il revisore.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 28 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 29 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresen-

	tare, con delega scritta, soltanto da un altro socio avente	
	diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio	
	cooperatore o sovventore che non sia amministratore, sindaco,	
	revisore o dipendente della cooperativa, come disposto	
	nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (un) socio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado e dagli affini entro il secondo che collaborino all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Art. 30 (Presidenza dell'assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di ammi-	
	nistrazione e, in caso di sua assenza, dal vice presidente del	
	consiglio d'amministrazione, oppure, in caso di mancanza o di	
	assenza o altro impedimento dei soggetti predetti, dalla per-	
	sona designata dagli intervenuti.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare	
	costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed	
	accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non	
	socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	

datto da un notaio.

Art. 31 (Organo amministrativo)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori devono essere scelti unicamente tra i soci cooperatori.

Il consiglio di amministrazione non può essere nominato per un periodo superiore a tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La carica di amministratore è conferita a titolo gratuito, ferma restando la competenza assembleare per l'introduzione e la determinazione di specifici compensi.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice - Presidente.

Art. 32 (Compiti degli amministratori)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto per legge e per statuto è riservato alla decisione dei soci.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di am-

missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei componenti l'organo amministrativo o ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni

del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente con lettera, fax o email da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in cari-

ca.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 (Integrazione del consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori - formanti il consiglio di amministrazione - il ricorso all'assemblea deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, o dal revisore che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del collegio sindacale e del revisore, il consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso all'assemblea dei soci e rimane in carica fino alla loro sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale o del revisore, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad

alcuno di essi.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente del consiglio, previa apposita delibera dell'organo amministrativo potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Collegio sindacale e revisore contabile)

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea dei soci.

Devono essere nominati dall'assemblea dei soci anche due sindaci supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina e per l'intero periodo di

	durata del loro ufficio.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed	
	è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti	
	nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	La società, se lo ritiene opportuno, qualora non sussista	
	l'obbligo della nomina del collegio sindacale, può nominare	
	con delibera dell'assemblea dei soci un revisore contabile o	
	una società di revisione iscritti nel registro istituito pres-	
	so il Ministero della Giustizia, per l'affidamento del con-	
	trollo contabile.	
	La modalità di nomina, la durata dell'incarico e l'erogazione	
	del compenso sono regolati dai precedenti commi.	
	L'assemblea dei soci può prevedere oltre al controllo contabi-	
	le, ulteriori competenze specificamente indicate all'atto	
	dell'attribuzione dell'incarico.	
	Titolo VII	
	Scioglimento e liquidazione	
	Art. 38 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomine-	
	rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	

soci ed eventualmente rivalutato, a norma del precedente art.

23, lett. c);

- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59.

Titolo VIII

Disposizioni generali e finali

Art. 40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se saranno costituiti.

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità

delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile

	la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 42 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente e dalle leggi speciali sulla Cooperazione.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile conte-	
	nente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 c.c., si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme delle società a responsabilità limitata.	
	Marco Lilliu	
	Lilliu Nicola	
	Lilliu Sandro	
	Giuseppe Werther Romagno, Notaio - segue impronta del sigillo.	

IO SOTTOSCRITTO DOTTOR GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO, NOTAIO IN CARBONIA
ED ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DI CAGLIARI, ORISTANO E LANUSEI,
CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO
E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO,
AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART.23, COMMA 5 D.LGS. 7 MARZO 2005, N.82,
CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO